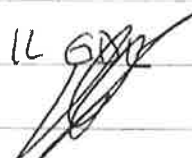


1
necessità di escutere informatori in merito ai fatti di causa ed in particolare in merito alle mansioni svolte dalla ricorrente prima del licenziamento per cui è causa ed in relazione all'organizzazione dell'appalto in cui operava la ricorrente; fissa per la discussione di n° 3 informatori per parte, a scelta delle stesse, l'udienza del 07/12/2017 h. 11:40.

RG. 802/2017

Il G. 

Cron. 916/18

Successivamente all'udienza del 12/01/2018 sono compariti la ricorrente in persona assistita dall'av. Mauro Mazzoni e, per la Società resistente l'av. Carpi Elisa. I parti hanno atto di non aver raggiunto l'intese per il bonario compimento della vertenza e procedano alla discussione orale delle cause riportando ai rispettivi atti ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il Giudice, esaminati gli atti ed i documenti di causa, rilette le deposizioni degli informatori escussi nel corso del procedimento; premesso che la ricorrente è stata assunta in data 1 Agosto 1997 da

a copertura parziale della "quota di riserva", come
invalida (CFR doc. 3 di parte ricorrente); rilevato che
nel 2006 ... ha deciso di esternaliz-
zare il servizio di cucina e così tutto il personale adibito
a tale servizio è passato alle dipendenze della Sodexo
Italia S.p.A. (esasi aggiudicataria del relativo appalto
(doc. 4 di parte ricorrente); rilevato che la forza lavoro
in questione è poi passata, senza soluzione di continuità alle
dipendenze delle altre Società aggiudicatrici del medesimo
appalto sino ad arrivare all'assunzione da parte dell'ulti-
ma Società resistente; considerato che il servizio di cucina
di V ... è sempre stato svolto nei locali della
medesima Società, utilizzando le attrezzature ivi presenti
di proprietà della committente, impiegando sostanzialmente
la medesima forza lavoro e con modalità di fatto sviluppa-
bili nel corso del tempo, così come emerso dalle deposizioni
degli informatori, nel cambio di appalto indicati
non sono "presenti elementi di discontinuità che determinano
una specifica identità d'impresa"; in ragione di quanto
sopra nel cambio di appalto indicati è ravvisabile
un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., dovendosi richia-
mare sul punto Tribunale Roma 26 settembre 2016 che in
una fattispecie sostanzialmente analoga a quella per cui
è causa è sulla base del richiamo a Cass. 2 marzo
2012 n. 3301; Corte Giust. 6 settembre 2011 in causa

C-108/19, Scatolon e Corte Giust. 26.11.2019
in causa C-509/14 è pervenuta alla conclusione
per cui "secondo la più recente ed evoluta interpre-
tazione dell'art. 2112 c.c." che è conforme tanto alla
giurisprudenza comunitaria tanto a quella
internaz. "ed è di recente suffragata dalla recente
modifica legislativa dell'art. 29, comma 3, d.lgs.
276/2003 (v. art. 30 L. 122/2016), in via c...]
trasferimento di azienda anche nelle
ipotesi di cambio di appalto, quando il
passaggio dei lavoratori da un appalto
all'altro, non determini una significativa
discontinuità dell'impresa"; rilevato, quindi,
che in ragione dell'applicabilità al caso di
specie dell'art. 2112 c.c. il rapporto di lavoro
della ricorrente con la resistente deve
ritenersi assoggettato alla disciplina
di cui alla L. 68/1999; considerato, quindi,
che il licenziamento della ricorrente per
asserita inidoneità fisica è avvenuto
senza attivare la procedura di cui all'art.
10, comma 3, della L. 68/1999 con conseguente
nullità dello stesso (si veda in tal senso
Cass., Sez. Lav., 28/04/2018 n° 10576); osservato,
quindi, che debba essere concesso in favore

della ricorrente la tutela reintegrativa e risarcitoria piena di cui all'art. 18 commi 1 e 2, St. dei lavoratori, così come novellato dalla l. 92/2012, il ricorso deve essere accolto con statuizioni come da dispositivo, rilevando, incidentalmente, l'inapplicabilità in materia di lavoro dell'art. 614-bis c.p.c., risultante dal testo della medesima disposizione la cui legittimità costituzionale è già stata scrutinata dal giudice delle leggi, con buona pace delle doglianze di parte ricorrente. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguano la soccombente.
P.Q.M.

1) dichiaro la nullità del licenziamento intimato dalla nei confronti della ricorrente con lettera datata 21.9.2016; condanna per l'effetto la società resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, l. 300/1970, nel testo novellato dalla l. 92/2012 a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro ed a corrispondere a titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata alla retribuzione mensile globale di fatto spettante alla ricorrente dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione in ragione di € 929,75 lordi mensili,

maggiolata di interessi legdli e rivalutazione monetaria del di del danno al saldo; condanna autrice la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a regolarizzare la posizione contributiva ed assistenziale della ricorrente, senza rivalere a suo carico alla luce di quanto innanzi statuito; condanna infine la società resistente in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 945 per la fase di studio della controversia; di € 640 per la fase istruttoria del giudizio; in € 1147 per la fase istruttoria e di trattazione della causa ed in € 605 per la relativa fase decisionale autoriquando ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014, oltre al 10% per rimborso spese generali, CPA ed IVA che regono come per legge.

